

Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte (Ordinanza sulla costituzione di scorte)

Modifica del 22 novembre 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 luglio 1983¹ sulla costituzione di scorte è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 4, 8, 10, 10a, 11, 16, 27, 28 capoverso 4, 52, 55, 56 e 57 della legge dell'8 ottobre 1982² sull'approvvigionamento del Paese (LAP),

Art. 7a Modalità di tassazione delle scorte obbligatorie

¹ Per i beni che sono oggetto di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie al momento dell'allestimento dell'imposta federale diretta sono ammesse le seguenti rettifiche di valore:

- a. per la costituzione imperativa di scorte obbligatorie, al massimo il 50% del prezzo di base;
- b. per la costituzione volontaria di scorte obbligatorie, al massimo l'80% del prezzo d'acquisto o di produzione; se è inferiore, il prezzo effettivo della merce serve di base per calcolare la rettifica di valore.

² La tassazione di riserve latenti risultanti dalle rettifiche di valore giusta il capoverso 1 avviene al momento della liquidazione di queste ultime.

³ Qualora in seguito a una modifica del contratto effettuata dall'Ufficio federale il contenuto delle riserve non sia più soggetto alla costituzione di scorte obbligatorie, la liquidazione della rettifica di valore non più giustificata può essere ripartita in modo lineare su tre periodi fiscali al massimo. Se liquida volontariamente la rettifica di valore, il depositario della scorta obbligatoria non ha il diritto di procedere a una ripartizione.

⁴ Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 si applicano per analogia all'allestimento dell'imposta cantonale diretta.

¹ RS 531.211
² RS 531

Art. 10a Obbligo di fornire informazioni

L'Amministrazione federale delle dogane e l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) mettono, nella dovuta forma, i dati necessari per le autorizzazioni e le importazioni, in particolare le dichiarazioni doganali, a disposizione dell'Ufficio federale e delle organizzazioni da esso incaricate di rilasciare i permessi d'importazione o di censire i depositari delle scorte obbligatorie.

Art. 11 cpv. 2 secondo periodo

² ... L'approvazione dei contributi versati ai fondi di garanzia avviene sotto forma di decisione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2007.

22 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz